

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 09/01/2014

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNO 2013 ALLA CASSA MUTUA DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

Considerato che l'abrogazione del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli Enti Locali", disposta dall'art. 62 del D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito con legge n. 35/2012, non ha modificato il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca la continuità dei pagamenti di somme per gli interventi assistenziali, culturali e ricreativi, che l'amministrazione camerale effettua da data antecedente al 1° aprile 2000;

Considerato, infatti, che da tale data, con la sottoscrizione di un contratto che ha ridisciplinato la materia, si è verificata la condizione di disapplicazione delle norme contrattuali precedenti contemplata dall'art. 69 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'orientamento applicativo ARAN – All 56 (allegato n. 1), benché in riferimento solo alla dirigenza, che precisa come il rinvio all'art. 11 della Legge n. 300/1970 (oggi presente nell'art. 55 dello Statuto dei Lavoratori), che disciplina la materia dei servizi assistenziali, culturali e ricreativi, non si pone in contraddizione con la prosecuzione dei finanziamenti delle casse mutue già in essere prima del contratto del 2000;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge n. 573/93, il quale non consente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui anche le Camere di Commercio, di conferire risorse finanziarie proprie in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti;

Visto l'art. 10 del D.L. n. 437/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 555/96, che ha fatto salve le erogazioni a favore delle casse mutue ed organizzazioni di dipendenti aventi finalità assistenziali e previdenziali, quali la Cassa Mutua tra i dipendenti camerali;

Visto l'art. 55, comma 2, della legge n. 449/97 che ha abrogato, con decorrenza 1 gennaio 1998, l'art. 10 del citato D.L. n. 437/96, comportando la reviviscenza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 573/93 nella sua originaria formulazione;

Visto l'art. 26, comma 21, della legge n. 448/98 che ha disposto il differimento dell'effetto abrogativo del citato art. 55 a seguito della trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da soggetti organizzati aventi natura o finalità previdenziale o assistenziale;

Visti gli orientamenti espressi dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio con delibera n. 85 del 2013, riguardo alla possibilità di continuare ad erogare somme a beneficio della cassa mutua, con cui si precisa di ritenere che l'art.11 dello Statuto dei lavoratori possa legittimare l'uso delle risorse già impiegate a tale finalità;

Visti gli orientamenti sopra richiamati, espressi dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio con delibera n. 85 del 2013, riguardo alla possibilità di continuare ad erogare somme a beneficio della cassa mutua anche a seguito dell'avvio operativo del fondo previdenziale Perseo, con cui si precisa che le prestazioni di Perseo hanno natura strettamente pensionistica, per cui per le casse mutue con finalità assistenziale non si verifica la condizione sospensiva di cui all'art. 26 comma 21 della L. 448/1998, ovvero la trasformazione dei trattamenti erogati in forme di previdenza complementare;

Considerato per quanto sopra esposto che la normativa che disciplina la materia non impedisce di proseguire l'attività della Cassa Mutua nella gestione di attività prettamente assistenziali;

Dato atto che l'apposito stanziamento di bilancio 2013 permette di determinare il contributo alla Cassa Mutua dei dipendenti camerali per l'anno 2013 nella misura massima indicata dalle circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2781/C del 14 luglio 1980, n. 3168/C del 9 novembre 1998 e n. 3258/C del 31 ottobre 1991 (misura in essere nell'anno 2000) e precisamente:

- contributo finalizzato allo svolgimento dell'attività istituzionale: € 181 X 76,5 dipendenti = € 13.846,5

- contributo finalizzato allo svolgimento di altre iniziative pari ad € 91 per ciascun figlio di dipendente in età non superiore a 12 anni € 91 X 37 = € 3.367

Visto che i dipendenti camerali iscritti contribuiscono alla Cassa Mutua nella misura di un terzo dell'importo complessivo versato dall'ente e la Camera di Commercio, con gli importi sovraindicati, per i restanti due terzi;

DETERMINA

1.- di finanziare per l'anno 2013 la Cassa Mutua camerale quantificando il contributo complessivo dell'ente in € 17.215, subordinandone la liquidazione all'adozione di uno

Statuto della Cassa Mutua dei dipendenti della Camera di Commercio di Lucca che preveda lo svolgimento di attività di natura esclusivamente assistenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Camisi / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente